REGOLAMENTO (CEE) N. 3748/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1990/1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 [2], in particolare l'articolo 41, paragrafo 10, l'articolo 47, paragrafo 3 e l'articolo 81,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2355/89 della Commissione [4], ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 2270/90 [5], ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili alla distillazione preventiva per la campagna 1990/1991 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 prevede, all'articolo 41, paragrafo 1, che nelle campagne durante le quali è decisa la distillazione di cui all'articolo 39, deve essere aperta contemporaneamente all'entrata in vigore di tale misura una distillazione di sostegno ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3747/90 della Commissione [6] ha deciso l'attuazione per la campagna 1990/1991 della distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 ; che è quindi necessario aprire la distillazione prevista all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 ;

considerando che, tenuto conto dell'azione di risanamento del mercato prevista grazie all'applicazione, durante detta campagna, della misura di distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, è opportuno limitare l'applicazione della misura unicamente alle regioni dove è aperta la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, nonché limitare a 4,7 milioni di hl il quantitativo globale di vino da tavola che può essere distillato nel quadro della distillazione di sostegno ; che è altresì opportuno che il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può presentare uno o più contratti o dichiarazioni di consegna all'approvazione dell'organismo d'intervento sia limitato ad unadeguata percentuale del quantitativo di vino da tavola da esso prodotto nel corso della campagna 1990/1991 ;

considerando che le considerevoli differenze di resa per ettaro constatate nelle regioni di produzione, delimitate in funzione della distillazione obbligatoria dal regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2351/89 [8], rischiano di far concentrare l'azione di sostegno del mercato in un'unica regione, in considerazione del meccanismo di ripartizione del volume complessivo tra i produttori adottato ; che, perché la misura possa avere un'efficacia ripartita in modo equilibrato, occorre stabilire i volumi massimi per regione che non possono essere superati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Una distillazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 è aperta per la campagna 1990/1991 per tutti i vini da tavola ricavati da uve provenienti dalle regioni di produzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 soggette alla distillazione obbligatoria per la campagna 1990/1991 nei limiti di 4,7 milioni di hl.

Questo quantitativo è ripartito fra le regioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 441/88 come segue :

— Regione 3 : 1 milioni di hl
— Regione 4 : 1,45 milioni di hl
— Regione 5 : 0,05 milioni di hl
— Regione 6 : 2,2 milioni di hl

Articolo 2

Il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti, non può superare 12 hl per ettaro di superficie coltivata per la produzione di vino da tavola.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.
[3] GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.
[4] GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 60.
[5] GU n. L 204 del 2. 8. 1990, pag. 35.
[6] Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.
[7] GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.
[8] GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 52.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione